


DAL 2016 SI APPLICA IL NUOVO PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Il *piano di classifica* è lo strumento tecnico-economico che individua e quantifica i benefici specifici che gli immobili ricadenti all'interno del perimetro di contribuenza di un comprensorio di bonifica traggono da questa attività. Si tratta di una modalità di calcolo assimilabile alla tabella millesimale che normalmente si utilizza per la ripartizione delle spese condominiali.

La Giunta dell'Emilia-Romagna (Del. n. 2237/2015, in applicazione della LR 7/2012) ha espresso il proprio parere di conformità sul *nuovo piano di classifica* della Bonifica Renana, che sarà applicato a partire da quest'anno per la ripartizione degli oneri consortili. I costi sostenuti dal Consorzio per lo svolgimento dei compiti assegnati dalle norme vigenti sono ripartiti sulla base dei benefici specifici che ciascun immobile trae dalle opere e dall'attività di bonifica; benefici descritti nello schema seguente:



BENEFICIO IDRAULICO (distretto di pianura)

È costituito da due componenti: il *beneficio di scolo* e il *beneficio di difesa idraulica*. L'immobile gode di un *beneficio di scolo* quando le acque di pioggia sono allontanate e condotte (direttamente o indirettamente) fino al ricettore finale, attraverso il sistema di bonifica. L'immobile gode di un *beneficio di difesa idraulica* quando le acque di pioggia provenienti dalle aree poste a monte o circostanti l'immobile sono regimate e regolate dal sistema di bonifica riducendone il rischio idraulico.

BENEFICIO DI DISPONIBILITÀ E REGOLAZIONE IDRICA (distretto di pianura)

È il vantaggio diretto e specifico, attuale o potenziale, assicurato agli immobili dalle opere e dall'attività di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione delle acque fluenti nella rete di bonifica (*irrigazione*).

BENEFICIO DI PRESIDIO IDROGEOLOGICO

(distretto di montagna)

È il vantaggio diretto e specifico, generale, attuale o potenziale assicurato agli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dall'attività pubblica di bonifica di cui all'art. 3 della L.R. 42/1984, atte a difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico.

Il beneficio di bonifica è di tipo *fondiario*, cioè incide direttamente e specificamente sull'immobile e concorre al mantenimento o all'incremento del suo valore.

Sulla base dell'analisi del comprensorio, il piano di classifica individua le macro zone in cui si riscontrano i diversi benefici di bonifica, definisce gli indici tecnici ed economici da utilizzare ai fini del calcolo dei benefici per ogni immobile compreso all'interno del comprensorio.

Infine, il piano disciplina le procedura da seguire per il riparto degli oneri consortili. Per approfondimenti sullo strumento e sulle principali novità, è possibile consultare sul sito www.bonificarenana.it la pagina dedicata al PIANO DI CLASSIFICA.

DEDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo di bonifica è deducibile nella dichiarazione dei redditi annuale (lett. A, comma 1, art. 10 TU Imposte sui Redditi, Dpr 917/1986). Ciò previa verifica con il proprio commercialista della posizione contributiva complessiva. Per approfondimenti consultare *su* www.bonificarenana.it la pagina SPORTELLO ON LINE

DEVI IRRIGARE?
ricordati che è obbligatorio registrare le tue
colture irrigue al numero 051/295295,
aderendo al progetto ACQUA VIRTUOSA

